

ORGANIZATION CHART

01/01/2016

WIMBERG & S.P.A.
 Industrial Management
 President & CEO

WIMBERG & S.P.A.
 General Manager
 Operations & Quality

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**

**FINANCIAL
ADMINISTRATION**



Allegato n.4 – Conto economico segmentato VEE

	<i>T1 - Lavorazioni di componenti</i>	<i>T2 - produzione a contratto</i>	<i>T3 - produzione e vendita diretta di prodotti</i>
Ricavi	2.992.521	8.767.042	28.923.777
Altri ricavi			364.035
TOTALE RICAVI	2.992.521	8.767.042	29.487.812
Costo del venduto		5.738.689	19.294.333
Costo del personale	1.074.553	543.172	364.176
Altri costi	1.051.666	1.499.019	1.676.081
TOTALE COSTI	2.200.572	6.780.819	26.097.106
EBIT	791.949	1.986.223	3.390.706
NCP	36,0%	29,3%	13,0%

Be...

A

CONTRATTO DI CONTO LAVORO

No. 34/06.01.2016

Tra

Vimercati S.p.A., società iscritta presso il Reg. Imp. MI - C.F. e P. Iva IT05938980967 R.E.A. no. 1861504 con sede in Via V. Monti 38, Pero (MI) 20016, rappresentata dall' ing Mauro Pizi, in qualità di General Manager, in seguito denominata **Cliente**

E

SC Vimercati East Europe Srl, società registrata nel Registro del Commercio di Bacau al n 104/2165/2007, codice fiscale RO22916476 con sede in Str. Garli 100, Hemelus, Bacau rappresentata dall' ing. Constantin Huma, in qualità di General Manager, di seguito denominata **Prestatore**

Si conviene e si stipula il presente contratto di conto lavoro regolato dai seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto del contratto

Il prestatore si impegna a realizzare i prodotti al quale fanno riferimento gli ordini che saranno emessi (parte integrante del presente contratto), nelle quantità, ai prezzi ed alle condizioni generali di acquisto in essi riportate.

Art. 2

Ordini

Gli ordini a quale fa riferimento questo contratto sono parte integrante del presente e specificano: codici dei prodotti, quantità previste, termini di validità, prezzi, destinazione, modo di spedizione e fase di lavoro da eseguire, quantità totale prevista dall' ordine e divisa in righe d'ordine che vengono trasmesse al „Prestatore” tramite il sistema AS 400.

Art. 3

Consegne

Salvo diversamente specificato nella riga d'ordine, la consegna dei prodotti avrà luogo nello stabilimento del „Cliente”.

Nell caso di destinazioni diverse, le spese di trasporto aggiuntive saranno al carico del „Cliente”. La data di consegna sarà quella stabilita nella riga d'ordine.

Art. 4

Prezzi

Il listino prezzi di vendita concordato è basato su una tariffa oraria unica pari a 6,5 euro/ora, che può essere così scomposta:

- 3,1 €/ora per remunerare il costo della manodopera;

- 3,4 €/ora per gli altri costi fissi e variabili della produzione (es. affitti, energia per illuminazione spese di trasporto ordinario, ecc.)

La tariffa oraria concordata deve essere poi moltiplicata per il "tempo ciclo" di ogni singola lavorazione, considerato un rendimento "normale" della manodopera stimato pari al 70%, per ottenere un prezzo unitario per lavorazione in Euro.

Ad esempio, una lavorazione con un tempo ciclo stimato pari a 1 minuto ha un prezzo di 0,1083 euro (= $6,5 / 60$).

Fermo restando quanto già stabilito i prezzi potranno essere rivisti in qualunque momento e comunque in accordo tra le parti.

Art. 5 Condizioni di pagamento

Salvo diverso accordo tra le parti i pagamenti saranno effettuati in Euro al ogni 30 del mese successivo di quello della emissione della fattura.

Art. 6 Validità

Il presente contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed annulla e sostituisce ogni altro precedente contratto ed avrà durata annuale. Alla sua scadenza ed sempre che esso non sia stato espressamente risolto il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta comunicata per il iscritto da una delle parti all'altra con preavviso di non meno 180 giorni dalla data di scadenza.


Art. 7 Cessione del contratto

I diritti ed i obblighi derivanti dal presente contratto non potranno essere ceduti ai terzi.

Art. 8 Controversi

In ogni caso di controversia relativa o comunque collegata al presente contratto le parti cercheranno preventivamente di raggiungere un accordo in via amichevole. Se l'accordo non verrà raggiunto in tempi ragionevoli le parti potranno fare ricorso all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in via esclusiva.

I tempi necessari per ciascun ciclo di lavorazione sono stati determinati considerando ogni singola lavorazione al netto del 30% di perdita di efficienza dei tempi di lavoro (un rendimento del 100% è una pura astrazione). Questo è stato previsto, oltre che per tenere in debita considerazione i fisiologici cali di efficienza (pause, controlli, inceppamenti, ecc.), anche per incentivare la controllata VEE alla ottimizzazione delle commesse in termini di efficienza. È palese, infatti, che un lavoro effettuato in tempi minori, a parità di qualità, equivale a maggiori utili. D'altra parte, all'aumentare dei volumi di produzione diminuisce l'incidenza unitaria dei costi fissi e questo va ad incidere positivamente sul risultato economico di VEE.



Art.9
Modifiche del contratto - clausole invalide


Il presente contratto non potrà essere modificato che per il scritto da rappresentanti autorizzati delle parti. Le eventuali nullità di una o più clausole del presente contratto non incidono sulla validità del contratto nel suo complesso.

Il presente contratto di 3 pagine è stato redatto in 2 esemplari di cui uno consegnato al prestatore.

Cliente,

SC VIMERCATI SPA

(Mauro Pizi)



Prestatore,

SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL

(Constantin Huma)



CONTRATTO DI VENDITA

No. 33/06.01.2016

Tra

SC Vimercati East Europe Srl, società registrata nel Registro del Commercio di Bacau al n. J04/2165/2007, codice fiscale RO22916476 con sede in Str. Garli 100, Hemelus, Bacau, rappresentata dall' ing. Constantin Huma, in qualità di General, in seguito **Venditore**

E

Vimercati S.p.A., società iscritta presso il Reg. Imp. MI - C.F. e P. Iva IT05938980967, R.E.A. no. 1861504 con sede in Via V. Monti 38, Pero (MI) 20016, rappresentata dall' ing. Mauro Pizi, in qualità di General Manager, di seguito denominato **Acquirente**

Si conviene e si stipula il presente contratto d'acquisto regolato dai seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto del contratto

Il venditore si è impegnato a vendere e l'acquirente si impegna ad acquistare i prodotti elencati nell'allegato 1 "Lista prodotti", in quantità, ai prezzi e alle condizioni generali di acquisto descritti in questo contratto.

Art. 2

Ordini

Ordini - parte del presente contratto - saranno pubblicati periodicamente attraverso il sistema Informatico AS400 e specifici: n. codice e nome del fornitore, codice e nome di prodotto, prezzo, quantitativo previsto, la consegna, imballaggio e spedizione.

Art. 3




Consegne

Quando non altrimenti specificato, la consegna si svolgerà presso il acquirente. Le date di consegna saranno quelli indicati negli ordini esecutivi. Documenti di consegna conterrà il no. e data de DDT, no. ordine, codice e descrizione prodotto, quantità e lotto di produzione.

Art. 4

Prezzi

I prezzi dei prodotti, oggetto del presente contratto, sono dimostrati dalla lista dei prodotti (allegato 1). Fermo restando quanto già stabilito i prezzi potranno essere rivisti in qualunque momento e comunque in accordo tra le parti.



Art. 5
Condizioni di pagamento

Le fatture devono essere emesse in euro senza IVA (ai sensi dell'art. 41 DL 331/93).
I pagamenti saranno effettuati 60 giorni dalla data fattura.

Art. 6
Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed annulla e sostituisce ogni altro precedente contratto ed avrà durata annuale. Alla sua scadenza ed sempre che esso non sia stato espressamente risolto il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti all'altra con preavviso di non meno 180 giorni dalla data di scadenza.

Art. 7
Comunicazione / notifica

Nell'interesse del presente contratto, qualsiasi notifica / comunicazione tra le parti sarà considerata valida solo se verrà inviata all'indirizzo specificato nel presente contratto, per iscritto via posta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via fax / e-mail alle seguenti coordinate e all'attenzione delle seguenti persone responsabili per l'esecuzione del seguente contratto:

a) venditore: mauro.pizi @ vimercati.com

b) acquirente: chuma@vimercatlee.ro

Comunicazioni / notifiche verbali non vengono prese in considerazione da nessuna delle parti meno che non siano registrati in uno dei modi di cui sopra.

Art. 8
Cessione del contratto

I diritti ed i obblighi derivanti dal presente contratto non potranno essere ceduti ai terzi.


Art. 9
Controversie

In ogni caso di controversia relativa o comunque collegata al presente contratto le parti cercheranno preventivamente di raggiungere un accordo in via amichevole. Se l'accordo non verrà raggiunto in tempi ragionevoli le parti potranno fare ricorso all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in via esclusiva.

Art. 10
Forza maggiore

Forza maggiore esonera le parti, per parziale o totale mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto. Forza Maggiore si intende un evento indipendente dalla volontà delle parti, imprevedibile e insormontabile, rilasciato dopo la firma del contratto che impedisce alle parti di adempiere ai propri obblighi, in tutto o in parte.

La parte che invoca forza maggiore a l'obbligo di informare l'altra parte per iscritto, fino a 3 giorni dopo l'insorgenza, e la prova di forza maggiore deve essere notificata entro 10 giorni dopo l'insorgenza.



Art.11
Modifiche del contratto - clausole invalide

Il presente contratto non potrà essere modificato che per il scritto da rappresentanti autorizzati delle parti. Le eventuali nullità di una o più clausole del presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

Art.12
Fine

Questo contratto si conclude nei seguenti casi:


- Le parti concordano di risoluzione di comune accordo,
- Scadenza del contratto,
- In caso di liquidazione, fallimento, revoca dell'autorizzazione funzionamento di uno dei contraenti,
- In caso di forza maggiore dura più di 90 giorni.

Questo contratto è stato redatto in due copie, una per ogni lato.

Venditore,

SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL


(Mauro Pizi)



Acquirente ,

VIMERCATI SPA

(Constantin Hurta)



Allegato 1

ELENCO PRODOTTI

Nr. crt.	Cod. Articol	Articol	Pret - 4% Euro
1	301106715120B	C.ANTERIORE SX 334 1046386XXXA	10.76
2	301106715210B	C. ANTERIORE DX 334 1047657XXXA	9.44
3	301106715240B	C. ANTERIORE DX 334 1046760XXXA	9.91
4	301106715R400	C.ANT.DX 334 (CRUISE+SPEED) 735604751	9.75
5	301106715R500	C.ANT.DX 334 (CRUISE+ACC) 735615003	10.17
6	3011067561209	C. ANTERIORE SX 520 1041998XXXC	11.14
7	301106756120A	C.ANTERIORE SX 520 1041998XXXA	11.14
8	3011067562109	C. ANTERIORE DX 520 1042001XXXC	8.80
9	3011067562309	C.ANTERIORE DX 520 1044581XXXC	3.68
10	301106756240A	C. ANTERIORE DX 520 1047595XXXA	10.32
11	301106756330A	C.ANT.(EVIC+PHONE 520) 1052514Y39A	11.24
12	3011067564109	C. ANT. DX 520 (V. CRUISE) 1042001Y39C	9.10
13	301106756410A	C.ANT.DX 520(V.CRUISE)1042001Y39A	9.10
14	3011067564209	C.A. DX 520 (CR.SP.LIMIT) 1042002Y39C	10.19
15	301106756430A	C.ANT.DX 520(CAPS) 1044581Y39A	4.36
16	301106756610A	C. ANTER. DX 520 1042001Z78	9.46
17	301106756R100	C.V.520 ANT.SX (EVIC) 735603637	10.17
18	301106756R200	C.V.520 ANT.DX (ACC.) 735617654	10.83
19	301106756R300	C.ANTER.SX 520 (EV+PH+VOI) 735603641	11.67
20	301106756R400	C.ANTERIORE DX 520 735603640	9.28
21	301106756R500	C. ANTERIORE DX 520 735603643	10.40
22	301106756R600	C. ANTERIORE DX 520 735603642	4.00
23	301106756R700	COM.ANT.SX 520(EVIC)M.S.735626080	10.45
24	301106756R800	C.ANT.SX 520 (EV+PH+VO) M.S	11.97
25	301106756R900	C.ANT.DX 520 (CRUISE)M.S 735626083	9.58
26	301106756SA00	COM. ANT.DX 520 (CAPS)M.S. 735626085	4.30
27	3011067600104	C.R. POSTERIORE FIAT 520 SX 1041995	1.93
28	3011067600204	C.R. POSTER. FIAT 520 DX 1041996XXXA	1.88
29	3011067600304	C.R.POST.SX SELES.334 1046383XXXB	6.46
30	3011067600404	C.R.POST.DX SLSP 1046384XXXB	6.29
31	301106760R100	C.R. POSTER. FIAT 520 SX 735612575	2.13
32	301106760R200	C.R.POSTER. FIAT 520 DX 735612576	2.13
33	301106760R500	C.R.POST.SX SELES.334 735613843	6.67
34	301106760R600	C.R.POST.DX 334 SLSP 735613842	6.67
35	3011067841104	CV SX356 (EVIC LCD) SILV. 632092700A	9.41
36	3011067841204	C SX356 (EVIC+V&P LCD) SIL. 632092900A	11.17
37	3011067841304	CV SX356 (EVIC+P LCD) SILV. 632092800A	11.15
38	3011067841404	CV SX356 (EVIC+V&P TFT) S.632093000A	10.96
39	3011067842104	CV DX356 (CRUISE) SILVER 63209100A	9.61
40	3011067842404	C.ANT.DX 356(CRUISE) SILVER	9.78
41	3011067843104	CV SX356 (EVIC LCD) NERO 632995800A	9.41
42	3011067845104	CV SX356 (EVIC-PHON-VOICE) CROMO	11.02
43	3011067861203	C.ANT.SX 521 (EVIC+PHONE)4010444B9K	11.41
44	3011067861303	C.ANT.SX 521(EVIC+PHONE) 4010446B9K	11.89
45	3011067862203	C.ANT.DX 521 (CRUISE+S.L.) 4010445B9K	10.15

ml

2

Jim

46	3011067863104	C.A.SX 521 (EVIC) MOROC.S. 4010788B9	12.35
47	3011067863203	C.ANT.SX 521(EVIC+PHONE) 4010444B9J	11.87
48	3011067863303	C.ANT.SX 521 (EVIC + PHONE)4010446B9J	12.35
49	3011067863304	C.ANT.SX 521(EVIC+PHONE)4010446B9J	12.35
50	3011067864104	COM.ANTER.DX 521 4011324B9J	10.45
51	3011067864203	C. ANTER.DX 521 (CRUISE+SL) 4010445B9J	10.60
52	3011067864204	C.ANTER.DX 521(CRUISE+SL)4010445B9J	10.60
53	3011067865104	COM.ANT.SX (BLACK ONIX) 4010788Y64	11.02
54	3011067865204	C.A.SX 521 (EVIC+PHON+V) 4010444Y64	12.54
55	3011067865304	C.ANT.SX 521 (EVIC+PHONE) 4010446Y64	13.02
56	3011067866204	C.A.DX 521 (CRU.+SPEED)4010445Y64	11.27
57	301106786R200	C. ANTER. DX 521 (CRUISE + SL) 735622855	10.86
58	305496120000C	AIR BAG RUKO	1.84
59	305496120007C	AIR BAG PASSEG. "RUKO" 9326501 (SR)	1.86
60	3054964890002	BEL NSW 9 265 296	7.07
61	3054964890008	BEL NSW 9 393 940	7.07
62	3054964890102	BEL FLC NSW 9 265 297	7.24
63	3054964890108	BEL FLC NSW 9 393 941	7.12
64	3054964890202	BEL NSL 9 265 298	7.07
65	3054964890208	BEL NSL 9 393 942	7.07
66	3054964890302	BEL FLC NSL 9 265 299	7.12
67	3054964890308	BEL FLC NSL 9 393 943	7.12
68	3054964890402	BEL NSL LWR 9 265 300	8.04
69	3054964890408	BEL NSL LWR 9393944	8.04
70	3054964890502	BEL FLC NSL LWR 9 265 301	8.16
71	3054964890508	BEL FLC NSL LWR 9 393 945	8.16
72	3054964890602	BEL NSW NSL 9 265 302	6.85
73	3054964890608	BEL NSW NSL 9393946	6.85
74	3054964890702	BEL FLC NSW NSL 9 265 303	7.35
75	3054964890702	BEL FLC NSW NSL 9 265 303	7.35
76	3054964890708	BEL FLC NSW NSL 9 393 947	7.19
77	3054964890802	BEL NSW NSL LWR 9 265 304	7.88
78	3054964890808	BEL NSW NSL LWR 9 393 948	7.88
79	3054964890902	BEL FLC NSW NSL LWR 9 265 305	8.14
80	3054964890908	BEL FLC NSW LWR 9 393 949	8.14
81	3054964891002	BEL 9 288 028	7.41
82	3054964891008	BEL 9 393 938	7.41
83	3054964891102	BEL FLC 9 288 027	7.41
84	3054964891108	BEL FLC 9 393 939	7.41
85	3054967031104	DLS G11 DESTRO SERIE 9299462	1.92
86	3054967031105	DLS G11 DESTRO SERIE 9299462	1.92
87	3054967031108	DLS G11 DESTRO SERIE 9299462	1.88
88	3054967032204	DLS G11 SINISTRO SERIE 9299461	1.92
89	3054967032205	DLS G11 SINISTRO SERIE 9299461	1.92
90	3054967032208	DLS G11 SINISTRO SERIE 9299461	1.88
91	3054967040005	B.35UP - FLC NSW NSL NIVI 9388943	24.73
92	3054967040006	B.35UP - FLC NSW NSL NIVI 9388943	24.73
93	3054967040105	B.35UP - FLC NSW NSL 9388939	20.68
94	3054967040106	B.35UP - FLC NSW NSL 9388939	20.68
95	3054967040205	B.35UP - FLC NSL NIVI 9388941	24.5
96	3054967040206	B.35UP - FLC NSL NIVI 9388941	24.5
97	3054967040305	B.35UP - FLC NSW NIVI 9388942	24.5

mf

2

Q

98	3054967040306	B.35UP - FLC NSW NIVI 9388942	24.5
99	3054967040405	B.35UP - FLC 9388937	21.03
100	3054967040406	B.35UP - FLC NSW 9388937	21.03
101	3054967040505	B.35UP - FLC NSL 9388938	21.03
102	3054967040506	B.35UP - FLC NSL 9388938	21.03
103	3054967040605	B.35UP - FLC NIVI 9388940	24.28
104	3054967040606	B.35UP-FLC NIVI 9388940	24.28
105	3054967040705	B.35UP - FLC	20.8
106	3054967040706	B.35UP - FLC 9388936	20.8
107	305496714010B	SZF MODULE 9382797	12.4
108	305496714020B	SZF MODULE 9382798	13.02
109	305496714030B	SZF MODULE 9382799	15.82
110	305496714040B	SZF MODULE 9382800	15.68
111	305496714050B	SZF MODULE 9382801	10.03
112	305496714060B	SZF MODULE 9382802	10.06
113	305496714070B	SZF MODULE 9382803	13.01
114	305496714080B	SZF MODULE 9382804	13.07
115	305496714090B	SZF MODULE 9382805	15.45
116	305496714100B	SZF MODULE 9382806	16.43
117	305496714110B	SZF MODULE 9382807	12.42
118	305496714120B	SZF MODULE 9382808	13.04
119	305496714130B	SZF MODULE 9382809	15.83
120	305496714140B	SZF MODULE 9382810	15.68
121	305496714150B	SZF MODULE 9382811	10.06
122	305496714160B	SZF MODULE 9382812	10.06
123	305496714170B	SZF MODULE 9382813	13.03
124	305496714180B	SZF MODULE 9382814	13.09
125	305496714190B	SZF MODULE 9382815	15.43
126	305496714200B	SZF MODULE 9382816	16.43
127	305496714210B	SZF MODULE 9382817	12.42
128	305496714230B	SZF MODULE 9382819	15.83
129	305496714240B	SZF MODULE 9382820	15.68
130	305496714260B	SZF MODULE 9382822	10.06
131	305496714270B	SZF MODULE 9382823	13.01
132	305496714280B	SZF MODULE 9382824	13.07
133	305496714290B	SZF MODULE 9382825	15.45
134	305496714300B	SZF MODULE 9382826	16.43
135	305496714310B	SZF MODULE 7990331 AI.02	50.13
136	305496714330B	SZF MODULE 7990333 AI.02	50.13
137	305496714340B	SZF MODULE 7990334 AI.02	50.13
138	305496714350B	SZF MODULE 7990335 AI.02	50.13
139	305496714360B	SZF MODULE 7990336 AI.02	50.13
140	305496714370B	SZF MODULE 7990337 AI.02	50.13
141	305496714380B	SZF MODULE 7990338 AI.02	50.13
142	3054967363301	R&R HKL+CL 9302261 (R)	4.47
143	3054967391106	TASTO SHZ FOND SX 9384805 (R)	3.97
144	3054967392206	TASTO SHZ FOND SX 9384805 (R)	18.04
145	3054967392207	TASTO SHZ FOND DX 9384806 (R)	3.97
146	3054967461105	PLANCIA BEMIKO 9323940-05	5.71
147	3054967462206	PLANCIA BEMIKO 9323941-05	6.42
148	3054967463305	BE-MIKO F45 DTC FES-DRIVE 9356055	6.11
149	3054967463306	BE-MIKO F45 DTC FES-DRIVE 9392808	6.11
150	3054967464405	BEMIKO F45 DTC FES-DRIVE PDC 9356056	6.84

mt

✓


Am

151	3054967464406	BE-MIKO F45 DTC FES-DRIVE 9389555	6.63
152	3054967620107	BEL F48 - 9388944	7.19
153	305496762010A	BEL F48 - 9393600	7.19
154	305496762020A	BEL F48 - FLC - 9393601	7.36
155	3054967620307	BEL F48 NSW - 9388946	6.86
156	305496762030A	BEL F48 NSW - 9393602	6.86
157	3054967620407	BEL F 48 - FLC NSW - 9388947	7.02
158	3054967620408	BEL F48 - FLC NSW - 9393603	7.02
159	305496762040A	BEL F48 - FLC NSW - 9393603	7.02
160	305496762050A	BEL F48 NSL - 9393604	6.86
161	3054967620607	BEL F84 - FLC NSL - 9388949	7.02
162	3054967620608	BEL F48 - FLC NSL - 9393605	7.02
163	305496762060A	BEL F48 - FLC NSL - 9393605	7.02
164	305496762070A	BEL F48 - NSL LWR - 9393606	7.66
165	3054967620807	BEL F48 - FLC NSL LWR - 9388951	7.76
166	305496762080A	BEL F48 - FLC NSL LWR - 9393607	7.76
167	305496762090A	BEL F48 - NSW NSL - 9393608	6.74
168	3054967621007	BEL FLC NSW NSL 9388953	7.12
169	3054967621008	BEL FLC NSW NSL 9393609	7.12
170	305496762100A	BEL FLC NSW NSL 9393609	7.12
171	3054967621107	BEL F48 - NSW NSL LWR - 9388954	7.8
172	3054967621108	BEL F48 - NSW NSL LWR - 9393610	7.8
173	305496762110A	BEL F48 - NSW NSL LWR - 9393610	7.8
174	3054967621207	BEL F48 - FLC NSW LWR - 9388955	8.04
175	3054967621208	BEL F48 - FLC NSW NSL LWR - 9393611	8.04
176	305496762120A	BEL F48 - FLC NSW NSL LWR - 9393611	8.04
177	3054967830101	TASTO SHZ (RR6) 9361649 (R)	18.03
178	3054967830201	TASTO SHZ (RR6) 9361650 (R)	18.03
179	3054967930000	BEL MKL PL FLC NSW NSL NIVI 9327190	14.78
180	3054967930100	BEL MKL PL FLC NSW NSL 9327186	12.62
181	3054967930200	BEL MKL PL FLC NSW NSL NIVI 9327188	14.5
182	3054967930300	BEL MKL PL FLC NSW NIVI 9327189	14.5
183	3054967930400	BEL MKL PL FLC NSW 9327184	13.05
184	3054967930500	BEL MKL PL FLC NSW 9327185	13.01
185	3054967930600	BEL MKL PL FLC NIVI	14.22
186	3054967930700	BEL MKL PL FLC 9327183	12.77
187	3054967960103	SHZ 35UP-HOCHGLANZ SX(GKL)9380201	4.63
188	3054967960203	SHZ 35UP-HOCHGLANZ DX(GKL)9380202	4.63
189	3054968011103	DLS G30 DESTRO 9354762	1.92
190	3054968012203	DLS G30 SINISTRO 9354761	1.92

Venditore,

SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL

(Mauro Pizi)



Acquirente,

VIMERCATI SPA

(Constantin Huma)




CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI

No. 19 del 04.01.2016

TRA

Vimercati S.p.A., società iscritta presso il Reg. Imp. MI - C.F. e P. Iva IT05938980967, R.E.A. no. 1861504 con sede in Via V. Monti 38, Pero (MI) 20016, rappresentata dall' Ing. Mauro Pizi, in qualità di General Manager, in seguito denominata **Locatore**

E

SC Vimercati East Europe Srl, società registrata nel Registro del Commercio di Bacau al n. J04/2165/2007, codice fiscale RO22916476 con sede in Str. Garil 100, Hemeius, Bacau, rappresentata dall' Ing. Constantin Huma, in qualità di General Manager, di seguito denominata **Conduttore**

PREMESSO

- che il Locatore possiede i beni strumentali (di seguito **macchinari** di cui all'allegato n.2a - 2j) necessari al Conduttore per la produzione dei prodotti denominati nell'allegato 1;

- che il Conduttore si rende quindi disponibile a pagare, secondo quanto concordato nel presente contratto, la locazione di tali beni strumentali di proprietà del Locatore.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1




Oggetto della Locazione

Il Locatore si obbliga a concedere in locazione al Conduttore i macchinari elencati e descritti nell'allegato n. 1 al presente contratto.

ART. 2

Descrizione dei macchinari

I macchinari concessi in locazione sono descritti con l'inserimento dei numeri di matricola ed altri dettagli che li identificano specificatamente ed elencati nell'allegato n. 2a - 2j.



ART. 3

Garanzie concesse dal Locatore

Il Locatore garantisce il pacifico godimento del macchinari da parte del Conduttore per tutta la durata della locazione e si riserva la facoltà di cedere in qualsiasi tempo, parte o tutti i diritti che gli derivano dal presente contratto. Tale cessione con le relative modalità di esecuzione sarà a cura del Locatore notificata al Conduttore il quale l'accetta senz'altro ora per allora.

Il Locatore ed il Conduttore confermano che non esistono altre garanzie, condizioni, termini o clausole, palesi od occulte con efficacia di legge, al di fuori di quelle previste dal presente contratto. Il Locatore garantisce che i macchinari saranno consegnati al Conduttore in base alle specifiche contenute nell'allegato n. 1. Il Locatore garantisce l'idoneità del macchinari per le operazioni del Conduttore.

Il Locatore garantisce di avere valido diritto sui macchinari concessi in locazione ai sensi del presente contratto ed il Conduttore accetta i diritti del Locatore sugli stessi e conviene nel tutelare lo stesso contro qualsiasi rivalsa contraria.

ART. 4

Garanzie concesse dal Conduttore

Il Conduttore non potrà vendere i macchinari per intero o parti di essi, né consentire che i medesimi possano essere gravati, sequestrati o soggetti a pigni, tributo o vendita, senza il previo consenso scritto del Locatore.

ART. 5

Durata

La durata della locazione rispetto ad ogni singolo macchinario avrà inizio dalla data di sottoscrizione del presente accordo per un periodo di 12 mesi. Allo spirare del suddetto termine la locazione si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi nelle forme previste dall'art. 13 entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.




ART. 6

Canone di Locazione

Il corrispettivo determinato è di 576.000 euro annuo fino alla completa copertura del valore "a nuovo" - sono presi in considerazione 5 anni (allegato n.1)

Le fatture saranno emesse dal Locatore mensilmente per un importo di Euro 48.000, pari a un dodicesimo del corrispettivo annuo, senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 ter DPR 633/1972. I pagamenti saranno effettuati dal Conduttore entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il rispetto dei termini è parte essenziale del presente contratto. Nessuna concessione di dilazione nei pagamenti o nelle altre obbligazioni verrà intesa come una rinuncia tacita del Locatore alle obbligazioni del Conduttore.



ART. 7

Ordine, consegna, messa in opera

La consegna ed installazione dei macchinari sono a rischio e a carico del Locatore e sono organizzate dal Locatore per conto del Conduttore secondo le disposizioni da questo impartite per iscritto. Se queste disposizioni non sono state impartite, agisce il Locatore a sua discrezione ma con rischio e spese ancora a suo carico.

ART. 8

Uso dei macchinari

Il Conduttore si obbliga ad usare i macchinari curandone diligentemente la conservazione e la manutenzione con la stretta osservanza delle istruzioni impartite dal fornitore, impegnandosi a non rimuoverlo dai luoghi in cui verrà impiegato e a non apportare, comunque, alcun mutamento alla destinazione ed utilizzazione di esso, senza il previo consenso scritto del Locatore.

Il Conduttore riconosce al Locatore la facoltà di effettuare in ogni momento gli accertamenti ritenuti opportuni e di procedere all'ispezione dei macchinari.

ART. 9

Responsabilità per manutenzione, riparazioni e vizi

Il Conduttore assume a suo carico, la conservazione, la manutenzione e le riparazioni, dei macchinari per tutta la durata del contratto. Il Conduttore assume altresì a suo completo carico qualunque danneggiamento, deterioramento, perdita o sottrazione, anche parziali dei macchinari e si impegna all'adempimento a sua cura e spese di ogni riparazione o sostituzione si rendesse necessaria dando comunicazione dell'evento al Locatore.

ART. 10

Luogo e trasferimento del bene locato




Il Conduttore utilizzerà in modo esclusivo i macchinari nella propria sede di produzione in Romania. Il Conduttore non cambierà tale sede senza previo consenso scritto del Locatore che non potrà rifiutare il trasferimento se non per giusta causa.

ART. 11

Clausole risolutive espresse

L'anticipata risoluzione del presente contratto potrà essere invocata di diritto dal Locatore nel caso in cui il Conduttore si rendesse inadempiente anche parzialmente ad uno qualsiasi dei suoi obblighi, essendo ognuno di essi considerato essenziale, assunti col presente contratto o divenisse insolvente o, comunque, diminuisse le garanzie sulla base delle quali è stata assunta la presente operazione.

La risoluzione diverrà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta elettronica agli indirizzi di cui all'art. 13, sarà data dal Locatore al Conduttore, il quale dovrà immediatamente



mettere a disposizione del Locatore nei luoghi e nei modi indicati i macchinari e gli stampi oggetto del presente contratto.

ART. 12

Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi indicate in epigrafe.

Ogni comunicazione data in relazione al presente contratto sarà ricevuta se inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per fax o mediante posta elettronica agli indirizzi di seguito specificati ed all'attenzione delle persone di seguito nominate:

a) per il Locatore:

Mauro Pizi

Indirizzo di posta: Via V. Monti n. 38 - 20016 Pero (MI) - Italia

N. Fax: +39 023538485

Indirizzo di posta elettronica: mauro.pizi@vlmercati.com

b) per il Conduttore:

Constantin Huma

Indirizzo di posta: Str. Garii 100, Hemeius, Bacau - Romania

N. Fax: fax +40 234217787

Indirizzo di posta elettronica: chuma@vlmercatiee.ro

Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra parte l'eventuale modifica degli indirizzi o dei nominativi suddetti, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.

ART. 13




Foro Convenzionale

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 14

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle concernenti l'esistenza, la validità o cessazione del contratto stesso, di valore



superiore ad Euro 150.000 saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre membri e di cui ogni Parte nomina il proprio ed il terzo viene nominato dalle Parti in accordo tra di loro o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

ART. 15

Efficacia del contratto

Il presente accordo con i relativi allegati costituisce l'intero contratto ed annulla ogni precedente contratto o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le parti su questa materia. Il presente contratto potrà essere modificato per iscritto da rappresentanti autorizzati delle parti. Qualora alcune disposizioni del presente accordo risultino essere nulle o invalide ai sensi di legge tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.

Le parti come sopra firmano il presente accordo per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati in duplice copia ciascuna delle quali verrà consegnata e conservata a cura delle parti.

Locatore

SC VIMERCATI SPA

(Mauro Pizi)



Conduttore

SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL

(Constantin Huma)



CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INFRAGRUPPO

No. 21 del 04.01.2016

TRA

Vimercati S.p.A., società iscritta presso il Reg. Imp. MI - C.F. e P. Iva IT05938980967, R.E.A. no. 1861504 con sede in Via V. Monti 38, Pero (MI) 20016, rappresentata dall'ing. Mauro Pizi, in qualità di General Manager, in seguito denominata **Fornitore**

E

SC Vimercati East Europe Srl, società registrata nel Registro del Commercio di Bacau al n. J04/2165/2007, codice fiscale RO22916476 con sede in Str. Garii 100, Hemelus, Bacau, rappresentata dall'ing. Constantin Huma, in qualità di General Manager, di seguito denominata **Utilizzatore**

PREMESSO

- che il Fornitore è una società operante nel settore dell'automotive, interamente dedicata alla progettazione, industrializzazione e produzione di componenti elettromeccanici ed elettronici, di interruttori, moduli, complessivi mecatronici e dispositivi integrati per il mercato dell'auto;
- che il Fornitore dispone di proprio personale interno dotato dei requisiti tecnico-professionali necessari per fornire i servizi oggetto del presente contratto e che possiede inoltre le competenze, la reputazione e i know-how commerciali, le funzioni aziendali e le risorse umane utilizzate nelle attività gestionali del Gruppo e nella commercializzazione dei prodotti;
- che l'Utilizzatore intende fruire dei servizi di supporto e delle funzioni messe a disposizione dal Fornitore per la commercializzazione dei prodotti denominati all'allegato n. 1 (di seguito **prodotti**);
- l'Utilizzatore si rende disponibile a pagare secondo quanto concordato nel presente contratto la messa a disposizione di tali servizi e funzioni.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il fornitore si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie e a fornire i servizi in via continuativa per la commercializzazione dei prodotti, inerenti le seguenti funzioni/attività quali :

A) Marketing and Sales

- analisi e confronto tra le strategie di vendita della Vimercati spa (Fornitore) e i gruppi concorrenti;
- specifica analisi di mercato su prodotti innovativi e nuovi sbocchi;
- definizione di strategie commerciali, in linea con gli obiettivi generali del gruppo e la produzione complessiva di Vimercati East Europe Srl (utilizzatore), in termini di:
 - volumi produttivi
 - mix di clienti, mercati e modelli;
- stipulazione delle condizioni generali di acquisto pattuite con il cliente finale;
- supporto sistematico nei casi di problematiche relative alla gestione dei listini prezzi e di discordanze nelle rilevazioni contabili;
- contatto diretto con il cliente nei casi di recupero crediti o di segnalazione di discrepanze di prezzo piuttosto che di consegne effettive;
- definizione con il cliente finale delle condizioni contrattuali relative ai termini di consegna della merce;
- implementazione operativa dell'attività di vendita verso clienti e terze parti (stipula di contratti annuali o spot, definizione del volume di vendita per eventuali bonus e premi etc.);

B) Qualità

- assistenza continuativa nella gestione del rapporto con le interfacce del cliente finalizzata alla negoziazione dei possibili contenziosi con il cliente;
- analisi dei ritorni in garanzia;

C) EDP & EDI

- assistenza operativa e sistemistica nell'area EDP dell'utilizzatore che utilizza gli strumenti in proprietà del fornitore per l'elaborazione e il trattamento di tutti i dati gestionali;
- aggiornamento dell'intera messaggistica EDI (electronic data interchange) scambiata con il cliente sia nei casi di installazione di nuovi moduli sia nei casi di aggiornamenti richiesti dal cliente.

Tuttavia, su espressa richiesta dell'Utilizzatore, il Fornitore potrà comunque fornire anche ulteriori servizi diversi da quelli espressamente menzionati a condizione di disporre delle competenze sufficienti per fornire questi servizi.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di fornitura di servizi infragruppo avrà efficacia a decorrere dall' 01.01.2016 e avrà durata di un anno (dodici mesi), trascorso il quale sarà automaticamente rinnovato per un altro anno (dodici mesi) e così successivamente, salvo che una delle parti comunichi all'altra disdetta scritta nelle forme di cui al seguente art. 9 con un preavviso di 90 giorni.

ART. 3 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per le prestazioni di cui all'art. 1 l'Utilizzatore corrisponderà al Fornitore un corrispettivo annuo pari al 8% dei ricavi totali conseguiti con le vendite dei prodotti ai clienti BMW, KSS, Novem, Eldra, Magna, Nedcar, Rolls Royce, quale riconoscimento del supporto gestionale e tecnico-professionale garantito nella commercializzazione dei prodotti al cliente finale. Enumerazione dei clienti può essere soggetta alle modifiche.

I prodotti venduti al cliente Vimercati Spa non sono soggetti al paragrafo 1

Il corrispettivo sarà determinato e fatturato al termine di ogni mese sulla base delle risultanze contabili relative al mese precedente.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Le fatture saranno emesse in Euro dal Concedente senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 ter DPR 633/1972.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, in coordinamento costante con l'organo amministrativo dell'Utilizzatore.

Il Fornitore, pur svolgendo l'incarico con diligenza e professionalità, ed impegnandosi ad adottare tutte le necessarie precauzioni per un'attenta valutazione dei documenti, informazioni e dati forniti dall'Utilizzatore, non risponderà della loro completezza, accuratezza ed attendibilità, di cui si ritiene responsabile sin d'ora l'organo amministrativo di quest'ultimo.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA FORNITURA DEI SERVIZI

In caso di mancata fornitura, o di fornitura parziale o inesatta dei servizi oggetto del presente contratto o in caso di ritardo nella fornitura degli stessi, il Fornitore sarà responsabile se l'inadempimento anche parziale o il ritardo nella fornitura saranno stati determinati da colpa grave o dolo della medesima o dei propri ausiliari.



ART. 6 - FORZA MAGGIORE

Eventuali cause di forza maggiore esonerano le parti da responsabilità per la parziale o totale mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto. Costituiscono cause di forza maggiore il verificarsi di eventi imprevedibili ed indipendenti dalla volontà delle parti, che impediscano alle parti di adempiere ai propri obblighi, in tutto o in parte. La parte che invoca la causa di forza maggiore ha l'obbligo di informare l'altra parte per iscritto entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento e di fornire la prova nei successivi 10 giorni dall'evento medesimo che ha reso impossibile in tutto o in parte l'esecuzione del contratto.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può risolversi nei seguenti casi:

- in caso di comune accordo tra le parti;
- in caso di liquidazione, fallimento, revoca di autorizzazione alla fabbricazione o vendita di uno dei contraenti;
- nel caso di forza maggiore se l'evento interruttivo si protrae per più di 90 giorni.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fornitore e Utilizzatore non potranno cedere il contratto a terzi se non con il consenso scritto dell'altra parte.

ART. 9 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi indicate in epigrafe.

Qualsiasi comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà considerata valida solo se verrà inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax oppure mediante posta elettronica certificata PEC ai seguenti indirizzi ed all'attenzione delle persone indicate, responsabili per l'esecuzione del presente contratto:

a) per il Concedente:

Mauro Pizi

Indirizzo di posta: Via V. Monti n. 38 - 20016 Pero (MI) - Italia

N. Fax: +39 023538485

Indirizzo di posta elettronica: mauro.pizi@vimercati.com

b) per Utilizzatore:

Constantin Huma

Indirizzo di posta: Str. Garli 100, Hemelus, Bacau - Romania

N. Fax: fax +40 234217787

Indirizzo di posta elettronica: chuma@vimercatlee.ro

Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra parte l'eventuale modifica degli indirizzi o dei nominativi suddetti, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere verrà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 11 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle concernenti l'esistenza, la validità o cessazione del contratto stesso, di valore superiore ad Euro 150.000 saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre membri e di cui ogni Parte nomina il proprio ed il terzo viene nominato dalle Parti in accordo tra di loro o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 12 - EFFICACIA DEL CONTRATTO


Il presente accordo con i relativi allegati costituisce l'intero contratto ed annulla ogni precedente contratto o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le parti su questa materia. Il presente contratto potrà essere modificato per iscritto da rappresentanti autorizzati delle parti. Qualora alcune disposizioni del presente accordo risultino essere nulle o invalide ai sensi di legge tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.

Le parti come sopra firmano il presente accordo per mezzo del loro rappresentanti debitamente autorizzati in duplice copia ciascuna delle quali verrà consegnata e conservata a cura delle parti.

Fornitore

SC VIMERCATI SPA

(Mauro Pizi)



Utilizzatore

SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL

(Constantin Huma)



CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INFRAGRUPPO

oggetto:

- erogazione da parte di Vimercati delle attività necessarie a garantire in via continuativa la commercializzazione del prodotto (acquisti, vendite, supporto logistico, supporto qualità, edp/edi per prodotti sottoelencati)

Progetto


PL7
ruko
shz
szf
f48
bel35up
cls
bemlko
hkl
520/334/521/356

corrispettivo annuo: 8%

- 8% del fatturato annuo di VEE derivante dalla vendita diretta dei prodotti a Bmw, Kss, Novem, Eldra, Magna Nedcar, Rolls Royce

durata: annua, rinnovabile di anno in anno in funzione della durata di vita dei prodotti

SC VIMERCATI SPA
(Mauro Pizi)



SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL
(Constantin Huma)



CONTRATTO DI KNOW-HOW

No. 20 del 04.01.2016

TRA

Vimercati S.p.A., società iscritta presso il Reg. Imp. MI - C.F. e P. Iva IT05938980967, R.E.A. no. 1861504 con sede in Via V. Monti 38, Pero (MI) 20016, rappresentata dall'ing. Mauro Pizi, in qualità di General Manager, in seguito denominata **Concedente**

E

SC Vimercati East Europe Srl, società registrata nel Registro del Commercio di Bacau al n. 104/2165/2007, codice fiscale RO22916476 con sede in Str. Garli 100, Hemeius, Bacau, rappresentata dall'ing. Constantin Huma, in qualità di General Manager, di seguito denominata **Licenziatario**

PREMESSO

- che il Concedente è una società operante nel settore dell'automotive, interamente dedicata alla progettazione, industrializzazione e produzione di componenti elettromeccanici ed elettronici, di interruttori, moduli, complessivi meccatronici e dispositivi integrati per il mercato dell'auto;

- che il Concedente possiede le capacità tecniche ed il know-how necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi componenti, nonché la tecnologia industriale e le conoscenze tecniche necessarie alla produzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto del contratto

Il Concedente concede al Licenziatario la licenza per la produzione dei prodotti di cui all'allegato 1, la progettazione e ingegnerizzazione dei quali è stata interamente opera del Concedente.

Il Concedente si impegna a trasmettere al licenziatario tutte le conoscenze (dati, informazioni, documenti, esperienze, competenze) necessarie per la produzione dei summenzionati prodotti.

Al fine di fornire l'assistenza tecnica necessaria, il Concedente si impegna ad istruire il personale della licenziataria ed a fornire i materiali e le attrezzature adeguate. Se il Concedente acquisisce successivamente un brevetto per il know-how oggetto del presente accordo, egli non potrà opporre il diritto di brevetto al Licenziatario.

2

Art. 2

Durata del contratto

Il presente contratto, che annulla e sostituisce ogni altro contratto anteriore, entra in vigore al momento della sottoscrizione e avrà la durata di dodici mesi a far data dalla stipula.

Il contratto verrà tacitamente rinnovato alla scadenza, di anno in anno per uguale periodo, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte con un preavviso di 90 giorni prima della scadenza.

Al termine della durata contrattuale il Licenziatario cesserà immediatamente di fabbricare i prodotti oggetto.

Il Licenziatario ha tuttavia il diritto di dare esecuzione, anche dopo la cessazione del contratto di licenza, ai contratti conclusi prima di tale cessazione con i propri clienti e potrà esaurire le scorte giacenti in magazzino al momento della cessazione del contratto entro un massimo di sei mesi.

Art. 3

Prezzo e modalità di pagamento

Il Licenziatario dovrà corrispondere al Concedente in cambio della licenza di produzione e del know-how un corrispettivo annuo di 223.800 euro (cioè un corrispettivo mensile di 18.650 euro) quale riconoscimento delle conoscenze tecnologiche contenute nei prodotti stessi e trasferite dal Concedente per la loro produzione.

Il corrispettivo sarà fatturato ogni fine mese.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Le fatture saranno emesse in Euro dal Concedente senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 ter DPR 633/1972.

Il suddetto corrispettivo dovrà essere corrisposto anche qualora il know how diventasse di dominio pubblico per fatto non imputabile al Concedente, fermo restando il diritto del Concedente di agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti qualora la divulgazione sia avvenuta per fatto del Licenziatario.

Art. 4

Obblighi del Concedente

Il Concedente si obbliga a fornire al Licenziatario tutte le conoscenze tecniche necessarie, assicurando l'assistenza tecnica al Licenziatario per tutta la durata del contratto mediante l'invio del personale specializzato ad assicurare le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività.



Art. 5

Obblighi del Licenziatario

Il Licenziatario non è autorizzato a concedere sub-licenze, senza previo consenso scritto del Concedente.

Il Licenziatario si prende carico di tutte le spese sostenute in occasione delle visite del personale specializzato, per assistenza tecnica.

Art. 6

Riservatezza

Il Licenziatario si impegna a considerare come strettamente confidenziali tutti i documenti e le informazioni (know-how) comunicategli e ciò anche dopo la fine del contratto.

Il Licenziatario si obbliga a prendere ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto. In particolare egli imporrà tale obbligo ai suoi collaboratori vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

Le parti si impegnano a non acquisire alcun interesse, diretto o per interposta persona in aziende che possano utilizzare i documenti e le informazioni oggetto del presente contratto o che possano far concorrenza ai prodotti sotto licenza.

Art. 7

Responsabilità

Il Licenziatario sarà esclusivo responsabile nei confronti dei terzi di tutti i danni eventualmente derivanti dalla fabbricazione, dalla vendita e dall'uso di prodotti da lui fabbricati e venduti utilizzando know how oggetto di questo contratto. Egli si impegna pertanto a rivalere il Concedente da ogni domanda, azione o pretesa risarcitoria di terzi dipendente da tali fatti.

Il Licenziatario informerà il Concedente qualora sia fatto oggetto di un'azione di contraffazione, dandogli altresì la possibilità di intervenire nel processo.


Le parti concorderanno i provvedimenti necessari per impedire atti di imitazione servile da parte di terzi.

In particolare le parti si presteranno reciprocamente assistenza necessaria per perseguire eventuali imitatori in base alle norme sulla concorrenza sleale del Paese del licenziatario.

Art. 8

Forza maggiore

Eventuali cause di forza maggiore esonerano le parti da responsabilità per la parziale o totale mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal presente



parti di adempiere ai propri obblighi, in tutto o in parte. La parte che invoca la causa di forza maggiore ha l'obbligo di informare l'altra parte per iscritto entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento e di fornire la prova nel successivi 10 giorni dall'evento medesimo che ha reso impossibile in tutto o in parte l'esecuzione del contratto.

Art. 9

Risoluzione del contratto

Il contratto può risolversi nei seguenti casi:

- in caso di comune accordo tra le parti;
- in caso di liquidazione, fallimento, revoca di autorizzazione alla fabbricazione o vendita di uno dei contraenti;
- nel caso di forza maggiore se l'evento interruttivo si protrae per più di 90 giorni.

Art. 10

Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi indicate in epigrafe.

Qualsiasi comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà considerata valida solo se verrà inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax oppure mediante posta elettronica certificata PEC ai seguenti indirizzi ed all'attenzione delle persone indicate, responsabili per l'esecuzione del presente contratto:

a) per il Concedente:

Mauro Pizi

Indirizzo di posta: Via V. Monti n. 38 - 20016 Pero (MI) - Italia

N. Fax: +39 023538485

Indirizzo di posta elettronica: mauro.pizi@vimercati.com

b) per il Licenziatario:

Constantin Huma

Indirizzo di posta: Str. Garii 100, Hemeius, Bacău - Romania

N. Fax: fax +40 234217787

Indirizzo di posta elettronica: chuma@vimercatiee.ro



Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra parte l'eventuale modifica degli indirizzi o dei nominativi suddetti, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.

Art. 11

Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 12

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle concernenti l'esistenza, la validità o cessazione del contratto stesso, di valore superiore ad Euro 150.000 saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre membri e di cui ogni parte nomina il proprio ed il terzo viene nominato dalle parti in accordo tra di loro o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo le norme previste dal codice di procedura civile italiano. Gli arbitri decideranno secondo diritto.

Art. 13

Efficacia del contratto


Il presente accordo con i relativi allegati costituisce l'intero contratto ed annulla ogni precedente contratto o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le parti su questa materia. Il presente contratto potrà essere modificato per iscritto da rappresentanti autorizzati delle parti. Qualora alcune disposizioni del presente accordo risultino essere nulle o invalide ai sensi di legge tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.

Le parti come sopra firmano il presente accordo per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati in duplice copia ciascuna delle quali verrà consegnata e conservata a cura delle parti.

Concedente

SC VIMERCATI SPA

(Mauro Pizzi)



Licenziatario

SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL

(Constantin Huma)



CONTRATTO DI KNOW-HOW

oggetto:

- licenza di fabbricazione dei prodotti finiti sottoelencati forniti direttamente da VEE al cliente finale
- la licenza viene concessa a fronte delle attività di progettazione e di ingegnerizzazione sostenute da Vimercati per sviluppare i prodotti

Progetto

costi sviluppo

SHZ	202.860,00
SZP	12.188,00
148	38.700,00
be(350p202	80.895,00
dj5	19.390,00
benikoe	1205.960,00
520/331/621/356	172.680,00
SHZRR6/Rdls/Rovce	16.000,00
total	1.118.920,00

1119000

corrispettivo annuo: 223.800 €

corrispettivo mensile: 18.650 €

durata: 5 (cinque) anni

SC VIMERCATI SPA
(Mauro Pizzi)

Mauro Pizzi

SC VIMERCAT EAST EUROPE SRL
(Constantin Huma)

Constantin Huma

[Signature]

[Signature]

